

Convenzione concernente il diritto di elezione dei parroci da parte dei comuni parrocchiali

Conclusa fra il vescovo di Coira e la Commissione di amministrazione della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni il 4 settembre 1979, approvata del Corpus catholicum il 20 novembre 1979

Il vescovo di Coira, Mons. Dr. Giovanni Vonderach, da una parte e la Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni, rappresentata dalla sua Commissione di Amministrazione dall'altra,

nell'intento

di regolare in modo uniforme il diritto di nomina dei parroci in tutti i comuni parrocchiali del cantone, di favorire la collaborazione e la corresponsabilità dei membri del comune parrocchiale nella nomina del parroco

e per continuare a mantenere la buona armonia fra le autorità ecclesiastiche ed i membri della Chiesa dello Stato,

in appoggio all'art. 2 nr. 2 della Costituzione della Chiesa dello Stato dei Grigioni hanno convenuto:

Art. 1 Diritto di nomina

¹ I comuni parrocchiali del cantone dei Grigioni hanno, in base all'art. 11 nr. 7 della Costituzione del cantone dei Grigioni e in margine al can. 1448 ff. del Codice di diritto canonico, il diritto di eleggere il loro parroco, rettore e cappellano o un provvisorio per questi uffici.

² Il vescovo può affidare l'ufficio di parroco, rettore e cappellano, senza nomina da parte del comune parrocchiale e in via provvisoria, se una consegna definitiva dell'ufficio non è possibile e se la presidenza del comune parrocchiale è espressamente d'accordo. L'occupazione temporanea di un ufficio parrocchiale, di un rettorato e di una cappellania con un provvisorio va limitata nel tempo e non può durare più di tre anni. Prima che questo termine sia trascorso, e a tempo opportuno, va iniziato il procedimento per la nomina in base all'art. 2 che segue.

³ In casi speciali eccezionali si può per un provvisorio, dopo trascorsi i tre anni, prescindere dall'elezione e di comune accordo con il comune parrocchiale venir trovata un'altra soluzione che assicuri la pastorazione.

Art. 2 Modo di procedere nell'elezione

¹ Se un ufficio parrocchiale, un rettorato o una cappellania devono venir occupati, il posto viene messo a libero concorso da parte dell'Ordinariato vesco-

vile nel foglio ufficiale della diocesi, attualmente "Schweizerische Kirchenzeitung". Il comune parrocchiale può prendere contatto con il vescovo ed esprimerli eventuali desideri.

² Passato il termine del concorso, come previsto nella pubblicazione, il vescovo decide chi viene proposto al comune parrocchiale quale candidato. Nell'occupazione della parrocchia del duomo di Coira si deve tener conto dei diritti del capitolo della cattedrale e nell'occupazione di un ufficio con un sacerdote regolare di quelli dei superiori dell'ordine.

³ Il nome del candidato o dei candidati designati, viene proposto dal vescovo alla presidenza del comune parrocchiale. Tutte le circostanze che vanno tenute in linea di conto e i candidati vengono discussi in un colloquio comune.

⁴ Se il vescovo e la presidenza del comune parrocchiale si accordano su un candidato, questo viene proposto all'assemblea del comune parrocchiale per l'elezione. Se nell'assemblea del comune parrocchiale l'elezione riesce, il vescovo passa alla nomina dell'eletto.

⁵ Se il vescovo e la presidenza del comune parrocchiale non si mettono d'accordo o se nell'assemblea del comune parrocchiale non si arriva ad una elezione, allora viene nominato un provvisorio ai sensi dell'art. 1 nr. 2 oppure vien ripetuta la procedura.

⁶ Il vescovo conduce le trattative nella fase preparatoria, di regola, tramite il vicario generale dei Grigioni. Il comune parrocchiale può incaricare con le trattative, invece della presidenza del comune parrocchiale, una commissione nominata dal comune parrocchiale e consistente in membri della presidenza del comune parrocchiale e del consiglio pastorale. Nel caso di più comuni parrocchiali da servire dallo stesso parroco, il vescovo può condurre le trattative con tutti i comuni parrocchiali insieme.

⁷ Le norme dettagliate sul modo di procedere nella elezione nei comuni parrocchiali vengono regolate con un'ordinanza del Corpus Catholicum, stesa di comune accordo con il vescovo.

Art. 3 Nomina di vicari e assistenti pastorali

I vicari e gli assistenti pastorali vengono nominati dal vescovo di comune accordo con il parroco, il quale prende contatto con il comune parrocchiale.

Art. 4 Contratto

¹ Il comune parrocchiale, basandosi sull'incarico pastorale dato in scritto dal vescovo al parroco e ai suoi collaboratori, conclude con il parroco, rettore, cappellano, provvisorio, vicario e assistente pastorale un contratto scritto. Questo contratto fissa i diritti e doveri dell'incaricato e regola le questioni amministrative.

² Il contratto e cambiamenti postumi dello stesso vanno sottoposti per l'approvazione al vicario generale per il Grigioni e al presidente della Commissione di Amministrazione della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni.

Art. 5 Esame di cambio del posto

¹ Il Comune parrocchiale è autorizzato a pretendere che da parte del vescovo si esamini un cambiamento del posto di un sacerdote

- a) se la durata ordinaria secondo le norme dell'Ordinariato vescovile è trascorsa o
- b) se ci sono gravi motivi per un cambio.

² Una richiesta che venga esaminato un cambiamento va inoltrata in scritto dalla presidenza del comune parrocchiale e nel caso nr. 1 b va motivata.

³ La risposta del vescovo ad una richiesta di esame di un cambiamento va data in scritto e motivata, dopo aver ascoltato l'interessato.

⁴ La Commissione di Amministrazione approva le norme dell'Ordinariato vescovile in merito ad un cambiamento del posto dei sacerdoti in cura d'anime del 22.11.1973 e mutamenti alle stesse vengono emanati di comune accordo con la Commissione di Amministrazione.

Art. 6 Approvazione del Corpus Catholicum

Questa convenzione necessita per la sua validità dell'approvazione del Corpus Catholicum e acquista con ciò valore di un'ordinanza generale secondo l'art. 13 nr. 1 della Costituzione della Chiesa dello Stato dei Grigioni.

Art. 7 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

¹ La convenzione entra in vigore il 1. gennaio 1980.

² Gli art. 1, 2 e 3 vengono applicati solo per l'occupazione di nuovi posti, mentre gli art. 4 e 5 hanno valore anche per i contratti esistenti.